



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

elettivamente domiciliata in Roma, via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Simone, che la rappresenta e difende giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

BANCA

S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via , presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI:

per l'attrice: "1) disporre la convocazione del CTU affinché renda i chiarimenti ed esegua i conteggi richiesti; 2) accertare e dichiarare il legittimo saldo del rapporto controverso, alla data dell'ultimo estratto in atti, riconoscendo prescritte unicamente le rimesse extrafido operate dalla società correntista ed espungendo

tutti gli addebiti originati da interessi, commissioni, oneri, spese ed anatocismo non legittimi, per le causali dedotte da parte attrice ed accertate all'esito del giudizio; 3) porre le spese di CTU a carico definitivo della Banca convenuta; 4) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”;

per la convenuta: “in via preliminare, in accoglimento della formulata eccezione, dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso diritto al riconoscimento e/o ripetizione delle rimesse di natura solutoria che sono state quantificate dal CTU in complessivi € 127.383,68; - nel merito, rigettare per quanto di ragione le domande attrici infondate in fatto e in diritto; - condannare E.T. COSTRUZIONI SRL al pagamento delle spese e del compenso professionale oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

La ha convenuto in giudizio la Banca, affinché, previo accertamento della illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca convenuta sul conto corrente bancario intestato ad essa attrice a titolo di interessi extralegali non pattuiti, usurari e variati unilateralmente, commissioni di massimo scoperto, spese, oneri e valute e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, venisse rideterminato il saldo effettivo del conto con esclusione degli addebiti illegittimamente operati dalla banca e condanna della stessa al risarcimento del danno causato dal comportamento tenuto nel corso del rapporto.

La Banca si è costituita eccependo la prescrizione del diritto dell'attrice di ottenere la restituzione degli addebiti effettuati sui conti nel decennio anteriore all'introduzione del giudizio. Nel merito, ha contestato il fondamento in fatto e in diritto delle domande proposte dall'attrice, delle quali ha chiesto il rigetto.

In fase istruttoria è stata esperita una consulenza tecnica contabile e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'oggetto del giudizio è costituito dall'azione di accertamento promossa dalla confronti della banca convenuta con riguardo al saldo effettivo del conto corrente aperto presso la stessa banca, previa esclusione degli addebiti effettuati nel corso del rapporto a titolo di interessi, commissioni, spese e valute, capitalizzazione trimestrale, in mancanza di espresse pattuizioni o in forza di clausole contrattuali ritenute nulle o di variazioni unilaterali imposte dalla banca senza rispettare le modalità previste dalla legge.

In particolare, l'attrice, premesso che il contratto di apertura del conto corrente risale al 19/5/89, ha prodotto, ha sostegno della domanda, il contratto di apertura del conto corrente e gli estratti conto dall'inizio del rapporto, ad eccezione di quelli relativi ad alcuni periodi, specificamente indicati dal consulente nominato. Deve dunque ritenersi che ella abbia, ancorché parzialmente, assolto l'onere di provare, attraverso la produzione del contratto, la nullità delle clausole in esso contenute e, attraverso la produzione degli estratti conto, limitatamente ai periodi da essi documentati, l'esistenza di addebiti effettuati in forza di clausole in ipotesi nulle o in difformità delle previsioni contrattuali. Detta documentazione, peraltro, è stata integrata dalla banca con la produzione di lettere contratto di apertura di credito del 29/4/11, 20/1/15 e 25/2/15 contenenti le condizioni economiche pattuite.

Sulla base della documentazione acquisita, pertanto, è stata esperita la CTU, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, essendo correttamente motivate, anche alla luce delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, ed immuni da vizi logici. All'esito degli accertamenti eseguiti è dunque emerso che le doglianze dell'attore devono ritenersi fondate, limitatamente all'applicazione di interessi anatocistici fino al 30/6/00 e successivamente al 31/12/13, all'applicazione di interessi

convenzionali non pattuiti in forma scritta come previsto dall'art. 117 TUB fino al 20/1/15, alle variazioni peggiorative unilateralmente applicate dalla banca senza rispettare le previsioni di cui all'art 118 TUB, all'usurarietà del tasso di interesse passivo applicato dalla banca nell'esercizio dello ius variandi nel secondo e terzo trimestre 2014 e all'applicazione di commissioni di massimo scoperto e oneri sostitutivi in forza di clausole contrattuali non conformi alla legge.

Capitalizzazione trimestrale

Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, invero, si deve confermare l'orientamento costantemente seguito da questo Tribunale, secondo il quale la pratica della capitalizzazione trimestrale, fino alla delibera CICR del 9/2/2000, era da ritenersi illegittima (cfr. Cass. S.U. 21095/2004: *"l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"*): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n° 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, 3° comma, D.Lgs. 342/1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010); quindi, per il periodo anteriore all'1/7/00, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una clausola contrattuale che, se anche

fosse presente nel contratto stipulato dalle parti sarebbe da considerarsi nulla, qualsiasi fosse il suo contenuto.

Per il periodo successivo all'1/7/00, invece, occorre rilevare che, l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: "Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Di conseguenza, nel periodo successivo al luglio 2000, non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court. Quindi, rilevato che non è in contestazione la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adeguamento di cui alla delibera CICR del 9/2/00 e che, come riscontrato dal CTU, dagli estratti conto acquisiti agli atti risulta che gli addebiti per interessi - la cui capitalizzazione era prevista trimestralmente per gli interessi passivi e annualmente per gli interessi creditori nel contratto di apertura - sono stati eseguiti, successivamente al luglio 2000, con uguale periodicità, sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi, non deve effettuarsi alcuna detrazione a tale titolo nella riclassificazione del conto, fino all'1/1/14.

L'art. 7 della citata delibera, infatti, (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio». La stessa norma prevede, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere

all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 prevede, poi, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela».

Va subito evidenziato che, successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la già citata sentenza della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425). Tuttavia, la richiamata pronuncia di incostituzionalità - per come anche riconosciuto dalla recente Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 sulla quale si tornerà diffusamente *infra* - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla cit. L. n. 128 del 1998, art. 1, comma 5), avendo la Corte Costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante». Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Al riguardo, il venir meno della «continuità logica con la delega», con la conseguente rottura della «necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata», è stato individuato dal giudice delle leggi in ciò: «il legislatore delegato,

da un lato sancisce (*pro praeterito*), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delib. del CICR); dall'altro attribuisce (*pro futuro*), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata "validità ed efficacia" alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000» (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425 cit.).

Occorre considerare, in proposito, che nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo ed estintivo con efficacia *erga omnes* è contenuta nel dispositivo della sentenza, da ritenersi, peraltro, posto in rapporto di correlazione necessaria con la motivazione le volte in cui soltanto quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'esatta portata e il preciso oggetto della pronuncia, quali disposizioni di legge debbano ritenersi caducate (Cass. 17 dicembre 2004, n. 23506).

Escluso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito, direttamente, le modalità di adeguamento dei contratti in essere (avendo avuto ad oggetto, in via esclusiva, la sanatoria dei contratti già stipulati per il solo periodo antecedente alla delibera CICR), questa Sezione del Tribunale di Roma ha costantemente stabilito che la «comparazione» richiesta dal terzo comma della delibera in esame - la quale, come più volte segnalato, prevede la necessità di approvazione da parte del cliente nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali «comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate» - vada eseguito prendendo a riferimento le condizioni di fatto, concretamente applicate e non le clausole negoziali inserite nei contratti che, sulla base della giurisprudenza formatasi a partire dal 1999, devono essere considerate nulle. Conseguentemente, questa Sezione ha più volte evidenziato che, salvo casi particolari, il «passaggio» da un

regime (sia pure in punto di fatto) di capitalizzazione con periodicità diversa a sfavore del cliente (essendo trimestrale per gli interessi debitori ed annuale per gli interessi attivi) ad un regime di pari periodicità successivo alla delibera CICR costituisse un miglioramento della situazione.

Secondo una diversa interpretazione, invece, l'adozione dell'anatocismo, ancorché in regime di pari periodicità, per il periodo successivo all'aprile 2000, costituirebbe una condizione oggettivamente peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, regime che andrebbe individuato non già nelle condizioni concretamente applicate dall'istituto bancario, ma in quello derivante dalla inefficacia delle clausole contrattuali che consentivano l'anatocismo bancario. In particolare, tale orientamento ha trovato espressione, oltre che in talune decisioni della giurisprudenza di merito, in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ora è necessario ripercorrere.

Ebbene, tale orientamento (si segnalano Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769 e Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779, entrambe non massimate, e, soprattutto, la già richiamata Cass., 19 maggio 2020, n. 9140, diffusamente motivata), pur ribadendo che la pronuncia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione. E, infatti, nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità, l'operazione di raffronto, imposta dalla delibera, tra le condizioni precedentemente applicate e le nuove si dimostrerebbe inattuabile.

In realtà, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità poggia su un assioma costituito, sostanzialmente, dalla individuazione di una sorta di rapporto di «pregiudizialità» tra la proposizione normativa che «sanava» le clausole anatocistiche

contenute nei contratti precedenti e quella che conferiva al CICR il potere regolamentare concernente l'adeguamento dei vecchi contratti alle nuove condizioni.

Ad avviso del Tribunale, tuttavia, non appare condivisibile ravvisare la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità, atteso che, in primo luogo, come già evidenziato, la pronunzia dichiarativa della illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 (come correttamente riconosciuto anche dalla decisione della Suprema corte qui criticata) non ha inciso sul potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti con la nuova disciplina, con la conseguenza che la disciplina transitoria di cui all'art. 7 non è direttamente travolta da quella pronunzia. Né la circostanza che la delibera CICR sia anteriore alla pronunzia di incostituzionalità appare rilevante per giungere ad una conclusione diversa, potendo, al contrario, il ragionamento essere «rovesciato». Infatti, essendo la decisione della Corte Costituzionale intervenuta in un momento successivo all'adozione della delibera del CICR, certamente, il giudice delle leggi ben avrebbe potuto valutare, in termini di illegittimità costituzionale, il meccanismo (nel suo complesso) di adeguamento e dichiarare espressamente la illegittimità dell'art. 25 nella parte in cui conferiva al CICR il potere di adeguare i contratti già in essere.

Proprio in ragione dell'assenza di questa corrispondenza biunivoca tra sanatoria delle disposizioni precedenti e potere regolamentare concernente l'adeguamento di quelle disposizioni, deve ritenersi che il riferimento, contenuto nel più volte menzionato art. 7, alle «condizioni precedentemente applicate» vada compiuto, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime condizioni (intese come pattuizioni), alla sola concreta applicazione che esse hanno avuto nell'ambito del rapporto negoziale esistente tra le parti.

D'altra parte, il significato del termine «condizioni» appare ambivalente potendo esso fare riferimento tanto alle condizioni contrattuali pattuite quanto a quelle in concreto utilizzate

dall'istituto di credito: ma se il termine «condizioni» può apparire ambivalente, il suo significato è, nell'ambito dell'art. 7, immediatamente chiarito attraverso l'utilizzo del participio «applicate». Da tale riferimento emerge chiaramente la volontà di operare il confronto non già con clausole contrattuali, ma con la situazione di fatto emergente dalla applicazione della capitalizzazione (in termini di non reciprocità temporale) degli interessi.

Secondo la Corte di Cassazione, «l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima. In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione *in facto* della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità *in jure* che la connota, poteva trovare una sua motivazione all'indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poiché la delibera è anteriore rispetto a tale momento la soluzione interpretativa suggerita dalla banca ricorrente appare priva di ragionevole fondamento».

Sotto questo profilo, ritiene il Tribunale che la proposizione normativa che conferisce al CICR il potere regolamentare risulta autonoma rispetto alla (diversa) proposizione che sanava la validità delle clausole contenute nei contratti precedenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima non può, in assenza di chiare indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale, giungere fino a rendere completamente inapplicabile la prima. D'altra parte, se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma può avere effetto su altre disposizioni normative, è anche vero che quest'ultime possono assumere un significato diverso proprio a seguito della

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle prime. In questa prospettiva, anche a voler concedere che il redattore della delibera CICR avesse presente una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima (pur potendosi quello stesso redattore porsi il dubbio risultando le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale assai precedenti), ben potrebbe conferirsi un significato parzialmente diverso alla disposizione dell'art. 7 (precisamente, dando rilievo, nel giudizio comparativo, non alla validità delle clausole anatocistiche, ma alla situazione di fatto esistente) proprio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della sanatoria delle clausole precedenti.

Né, ritiene questo Tribunale, l'esegesi qui proposta finirebbe per conferire rilevanza ad un dato quale l'esecuzione di una clausola nulla che, come è noto, salve le eccezioni previste (artt. 590, 799, 2126 c.c.), è sprovvista di rilevanza giuridica.

Ora, in primo luogo, il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione della clausola nulla: non si vede, infatti, la ragione per la quale il legislatore possa dare rilievo all'esecuzione di una disposizione testamentaria nulla (così come previsto dall'art. 590 c.c.) e, al contrario, non possa prendere in esame, peraltro ai soli fini comparativi, l'esecuzione di una clausola anatocistica nulla. E ciò, precisamente, sembra aver fatto il legislatore attribuendo al CICR il potere di regolamentare - ovviamente solo per il futuro - le clausole anatocistiche senza necessariamente passare per una rinegoziazione di esse. D'altra parte, appare anche evidente che la volontà del legislatore era proprio quella di evitare, per quanto possibile, di procedere ad una rinegoziazione delle clausole di tutti i rapporti contrattuali in essere, evidentemente considerando che porre un tale onere a carico del sistema bancario fosse comunque eccessivo e, sostanzialmente, inutile.

Comunque, sotto altro profilo, l'orientamento cui aderisce questo Tribunale non giunge in alcun modo a conferire esecuzione alla

clausola anatocistica contenuta nei contratti precedenti. Quest'ultima è e resta nulla e, nelle operazioni di ricostruzione dei saldi dei conti correnti aperti antecedentemente, vengono scomputati tutti gli interessi anatocistici. L'unico rilievo che assume la precedente clausola nulla non ha ad oggetto la sua «esecuzione» (che presupporrebbe una sua ultrattività con esclusione dell'eliminazione degli interessi applicati), ma soltanto una valutazione comparativa tra situazioni differenti ai fini delle modalità di adeguamento delle clausole contrattuali. Ma quella valutazione comparativa non conferisce in alcun modo alcuna esecuzione alla precedente clausola che resta, sul piano applicativo, inefficace.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere dare seguito al proprio orientamento: dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato costituito da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e, invece, una capitalizzazione trimestrale per quelli a debito e quello successivo costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, la situazione successiva non è affatto peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Ne deriva che ben poteva l'istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile.

Deve, dunque, concludersi che la Banca convenuta si sia correttamente adeguata alle prescrizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della delibera CICR, 9 febbraio 2000.

Successivamente al gennaio 2014, invece, il quadro normativo è stato nuovamente mutato, sostituendo il precedente disposto dell'art. 120, comma 2, TUB con il seguente: "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio

degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.. Di conseguenza, a partire dall'1/1/2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014, non sono

più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31/12/2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1/1/2014.

Il CTU, pertanto, facendo corretta applicazione dei suesposti principi, ha determinato il saldo finale del conto eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'inizio del rapporto e fino al 30/6/00 e, per il periodo successivo, avendo riscontrato che, dagli estratti conto acquisiti, la capitalizzazione trimestrale risulta applicata a condizioni di reciprocità, come prescritto dalla delibera CICR all'epoca in vigore, ha correttamente conteggiato per il ricalcolo del saldo, la capitalizzazione trimestrale sugli interessi risultanti dagli estratti acquisiti sino al 31/12/13. Tenuto conto degli ulteriori mutamenti normativi sopravvenuti, infine, ha escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1/1/14.

Mancata pattuizione e variazione del tasso di interesse passivo

Come ha rilevato il CTU, dalla copia del contratto di apertura del conto corrente sottoscritto dall'attrice il 19/5/89 non risulta pattuito alcuno specifico tasso di interesse passivo. Non risultando prodotto in atti nessun contratto di affidamento intervenuto prima del 29/4/11, si deve ritenere che i tassi di interesse debitori relativi agli affidamenti che risultano essere stati concessi dalla banca dagli estratti conto acquisiti agli atti non siano stati pattuiti in forma scritta, come richiesto a pena di nullità dall'art. 117 TUB, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti e necessità di applicazione del tasso legale con riguardo ai saldi debitori, trattandosi di rapporto sorto prima del 1992.

Quanto alle variazioni del tasso intervenute nel corso del rapporto, come rilevato dal consulente, dagli estratti conto

prodotti risulta che la banca ha modificato il tasso, in talune occasioni, in senso peggiorativo per il cliente e in assenza delle comunicazioni previste dall'art. 118 TUB, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti.

Il CTU, pertanto, ha correttamente rideterminato il saldo finale del conto applicando il tasso legale al credito erogato fino al 29/4/11 e i tassi previsti nei contratti di affidamento stipulati dopo tale data, escludendo le variazioni peggiorative non comunicate di volta in volta riscontrate.

Commissioni di massimo scoperto

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, la cui pattuizione risulta espressamente indicata nel contratto in questione, le doglianze dell'attrice appaiono fondate, in quanto, come si evince dal contratto e come accertato dal CTU, non risultano esplicitate le modalità di calcolo della commissione che, dagli estratti conto, risulta costantemente computata sull'utilizzato, e, in epoca successiva al terzo trimestre 2009, non risulta che la banca abbia adeguato la previsione delle commissioni alle nuove disposizioni normative succedutesi nel tempo.

In proposito, infatti, va ricordato che la questione sull'astratta validità di dette clausole, su cui peraltro già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la commissione di massimo scoperto come la " ... remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ..." (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/1/2009, che costituiva la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi abrogata nel 2012 dall'art. 27, 4° comma, del D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 del 24/3/2012. Si era pertanto in presenza di un primo intervento organico che, nel disciplinare la materia delle CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci

se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro -come detto- affermata da giurisprudenza di legittimità e di merito.

Come già evidenziato in passato, era ribadito che detta commissione dovesse essere prevista in apposita clausola del contratto scritto fra banca e cliente, anche al fine di rispondere all'esigenza di determinatezza dell'oggetto del contratto, e che l'aliquota da addebitare al correntista a tale titolo non potesse essere commisurata sulla somma in concreto utilizzata dal correntista, bensì sull'ammontare del fido concesso.

Immediatamente dopo l'entrata a regime della predetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione normativa; infatti con l'art. 2, 2° comma, del D.L. 78/2009 dell'1/7/2009, convertito con modificazioni dall'art. 1, 1° comma, L. 102/2009, è stato previsto che " ... allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo" ...". In conclusione era possibile per la banca prevedere e conteggiare contemporaneamente gli interessi passivi, la CMS (prima parte del citato art. 2 bis) e la CMDF - Commissione di Massima Disposizione di Fondi (seconda parte del citato art. 2 bis), il tutto peraltro nel rispetto delle previsioni di legge su citate e dei tassi soglia in tema di usura. La disciplina legale è stata modificata a cavallo del 2011 - 2012 con l'abrogazione del citato D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009; in particolare con il D.L. 201/2011 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla L.

214/2011 del 22/12/2011, è stato introdotto, con l'art. 6 bis, il nuovo art. 117 bis del D.Lgs 385/1993 TUB; dopo poco più di un mese, con il D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 del 24/3/2012, è stato previsto, all'art. 27 bis, che "sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido", mentre - come detto- con l'art. 27 era stata disposta l'abrogazione dei " ... commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ..."; nella stessa giornata del 24/3/2012 vi è stata peraltro una nuova decretazione d'urgenza con il D.L. 29/2012 del 24/3/2012, convertito con modificazioni dalla L. 62/2012 del 18/5/2012, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell'art. 27 bis del citato D.L. 1/2012, con l'aggiunta al 1° comma, alla fine, delle seguenti parole " ... stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili" e con l'aggiunta di due nuovi commi (1 bis e 1 ter), quanto dell'art. 117 bis del citato D.Lgs 385/1993 TUB, il cui nuovo testo è divenuto il seguente: "i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente" (1° comma); "a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del

fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento" (2° comma); "le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto" (3° comma); "il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso di applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2" (4° comma).

Da ultimo, a completamento e definizione del quadro normativo, è intervenuto il D.M. 644 del 30/6/2012 del CICR - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che, entrato in vigore in data 1/7/2012, ha invero fornito una disciplina di dettaglio, anche per quanto riguarda il regime transitorio e i requisiti di forma. In particolare all'art. 5 è stato previsto che "i contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'art. 117 bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117 bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012".

Nel caso di specie, pertanto, il CTU ha correttamente escluso dal conteggio le commissioni di massimo scoperto applicate sulla somma di volta in volta utilizzata fino al 30/6/09, in considerazione della contrarietà alla causa individuata dalla giurisprudenza e al disposto di legge relativo alla previsione di una base di calcolo costituita dalla somma utilizzata, anziché dalla somma messa a

disposizione dalla banca, e, essendo risultato che, in concreto, la banca ha applicato le commissioni successive senza attenersi alle disposizioni previste dalla normativa citata, anche le commissioni applicate successivamente.

Usura

Il consulente, utilizzando la formula di calcolo del TEG come da istruzioni della Banca d'Italia e i criteri elaborati dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 16303/18), ha riscontrato che alle date dell'apertura del conto e della stipula delle convenzioni di affidamento il tasso di interesse pattuito dalle parti non superava il tasso soglia previsto dai decreti ministeriali di volta in volta vigenti. Allo stesso modo, il superamento della soglia non si è verificato neppure in occasione delle modifiche legittimamente adottate dalla banca nell'esercizio dello ius variandi, ad eccezione del secondo e terzo trimestre 2014, in cui dagli estratti conto risulta l'applicazione di un tasso oltre soglia.

In conformità con il quesito postogli, pertanto, il consulente ha provveduto alla rideterminazione del saldo del conto con esclusione di ogni interesse debitore per il periodo in questione, dal secondo trimestre fino al quarto trimestre 2014, quando la banca ha ricondotto il tasso applicato nei limiti di legge.

Valute, spese e oneri

Premesso che l'atto di citazione non contiene alcuna specifica allegazione con riguardo all'applicazione da parte della banca di valute difformi rispetto alle pattuizioni contrattuali, si deve, infine, rilevare che il consulente ha accertato che, nel corso del rapporto e nel periodo non coperto dalla prescrizione di cui si dirà nel punto seguente, la banca ha addebitato sul conto importi a titolo di spese e oneri, dettagliatamente indicati, che non trovano giustificazione nei contratti stipulati e ha dunque correttamente provveduto ad escluderli dai conteggi eseguiti.

Prescrizione

Come richiesto nel quesito, il consulente, conformandosi ai criteri ivi esposti, ha individuato le rimesse solutorie, operate

extra fido o in assenza di fido, intervenute nel periodo anteriore al decennio precedente la ricezione di un atto di messa in mora o l'introduzione del giudizio e, previa indicazione analitica delle operazioni rientranti in tale categoria, ha accertato che le rimesse solutorie intervenute nel periodo in questione ammontano ad un importo sufficiente a pagare integralmente le competenze addebitate dalla banca nello stesso periodo. In sede di ricalcolo, pertanto, ha mantenuto invariate, come addebitate dalla banca, le competenze indicate negli estratti conto fino al quarto trimestre 2007.

La conclusione cui è giunto il CTU appare, alla luce dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla banca convenuta, pienamente condivisibile e conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. n. 18144/18) secondo il quale, da un lato, nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, e, dall'altro, ai fini della valida proposizione dell'eccezione, non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione. Il consulente, d'altra parte, anche all'esito delle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, ha chiarito che l'affidamento concesso, ancorché all'epoca non formalizzato in alcuna pattuizione contrattuale, è stato individuato sulla base della documentazione prodotta tenendo conto anche di elementi presuntivi precisi, come le indicazioni "extra fido, entro-fuori fido, interessi per sconfinamento", elementi che denotano in modo

inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di commissioni di massimo scoperto.

Tenuto conto dei principi sopra esposti e delle risultanze della esperita consulenza, che ad essi si è integralmente conformata, il saldo del conto corrente in esame deve essere dunque determinato, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (30/9/17), in 181.432,43 a credito della correntista.

L'attrice non ha formulato, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di risarcimento del danno e deve pertanto ritenersi che abbia implicitamente rinunciato alla domanda spiegata al riguardo nell'atto di citazione, non avendo, peraltro, dedotto né provato nel corso del giudizio alcun elemento specifico dal quale potersi desumere l'esistenza e l'ammontare in concreto di un danno risarcibile subito a causa degli addebiti illegittimamente effettuati sul conto corrente ad essa intestato.

Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore del difensore dell'attrice, che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla S.R.L. nei confronti della Banca I, respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione proposta dalle parti, così provvede:

- 1) accerta il saldo del conto corrente n. aperto presso la S.P.A. dalla S.R.L., alla data del 30/9/17, in € 181.432,43 a credito della correntista;
- 2) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € , per compensi, e € per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'attrice;
- 4) pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico della convenuta.

Così deciso in Roma, il 28/12/21.

IL GIUDICE

(dott. Stefano Cardinali)